Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920	Roma - Sabato, 10 aprile	Numero 85

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige.

Nella pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* del 10 novembre u. s., n. 265 della tabella 4, annessa al R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n 1996, che erige in ente morale la Cassa degli invalidi della marina mercantile, per inesattezza della copia trasmessa, è incorso il seguente errore:

Nella parte relativa allo stato maggiore dei piroscafi, al terzo gruppo, è stato erroneamente stampato « Secondo ufficiale di coperta e di macchina *radiotelegrafista* », invece di « Secondo ufficiale di coperta e di macchina *commissario* », come si legge nel testo originale e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero **318** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per le finanze per l'esercizio finanziario 1919-920, sono apportate le variazioni di cui alle unite tabelle *A* e *B* firmate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della R. guardia di finanza, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono apportate le variazioni di cui alle annesse tabelle *C* e *D* firmate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Tabella A.

TABELLA di nuove e maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1919-920.

Capitolo	Importo
Cap. n. 2. Spese d'ufficio (Ministero)	40,000 —
Cap. n. 3. Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del Palazzo delle finanze, ecc.	140,000 —
Cap. n. 4 Provvista di carta o di oggetti vari di cancelleria per l'Amministrazione centrale.	45,000 —
Cap. n. 6. Spese d'ufficio (Intendenze di finanza)	70,000 —
Cap. n. 8 Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dal Segretariato generale (Uffici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto, ecc.	40,000 —
Cap. n. 9. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e loro famiglie	40,000 —
Cap. n. 10. Trasporti di registri, stampe e mobili, spese postali e varie d'ufficio	35,000 —
Cap. n. 12. Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali e stampati d'uso promiscuo	440,000 —
Cap. n. 13. Rimborso al Ministero del tesoro della	

spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, ecc. . 3,500,000 —

Cap. n. 15. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale esclusi quelli del ruolo tecnico e dei servizi speciali pei monopoli industriali . . . . . . 60,000 —

Cap. n. 16. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . 4,000 —

Cap. n. 17. Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione centrale per lavori straordinari, ecc. . . . . 371,000 —

Cap. n. 18. Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione provinciale compresi i segretari delle Giunte tecniche e delle Commissioni censuarie provinciali, ecc. . . . . 240,000 —

Cap. n. 19. Spese casuali . . . . 10,000 —

Cap. n. 20. Retribuzione al personale avventizio, straordinario ed assimilato dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze . . . . 510,000 —

Cap. n. 27. Indennità di missione, soprassoldi per eccedenza sulla media di lavoro prestabilita, spese per lavori a cottimo, ecc. . . . 400,000 —

Cap. n. 31. Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, spese d'ufficio, manutenzione e riparazione di mobili, ecc. . . . . 125,000 —

Cap. n. 32. Provvista di registri e stampati per l'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici finanziari. . . . . 60,000 —

Cap. n. 33. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e aggiunto e spese per lavori a cottimo degli uffici tecnici di finanza . . . . 245,000 —

Cap. n. 34. Indennità di tramutamento al personale di ruolo ed aggiunto dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici. . 60,000 —

Cap. n. 35. Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti degli uffici tecnici di finanza e spese per visite medico-fiscali 20,000 —

Cap. n. 38. Aggio di esenzione ai contabili, assegni di aspettativa, sovvenzioni ai mentari, compensi in luogo di aggio, ed indennità al personale avventizio (Spesa d'ordine) . . . 1,500,000 —

Cap. n. 41. Concorso dello Stato per la iscrizione dei commessi degli Uffici del registro e di quelli delle ipoteche alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai, ecc. . . . . 70,000 —

Cap. n. 42. Sussidi ai commessi e già commessi degli Uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie . . . . 2,000 —

Cap. n. 43. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici eseguiti e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse sugli affari . 255,000 —

Cap. n. 44. Indennità di tramutamento al personale della Amministrazione esterna delle tasse sugli affari . . . . 60,000 —

Cap. n. 45. Indennità agli ispettori (Spese fisse) . . 166,100 —

Cap. n. 46. Indennità ai volontari demaniali . . . . 143,000 —

Cap. n. 48. Spese d'ufficio variabili e materiale per l'Amministrazione centrale (Tasse affari) . 1,000 —

Cap. n. 51. Provvista di registri e stampati per i servizi del demanio e delle tasse . . . . . 150,000 —

Cap. n. 52. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo pel servizio del bollo straordinario (Spesa obbligatoria) . . . . 250,000 —

Cap. n. 54. Spesa per il pagamento ai Comuni ed alle Provincie della quota loro spettante sul provento della tassa sugli automobili, ecc., e per il pagamento ai Comuni della quota loro spettante sul prodotto della tassa sui motocicli e sugli autoscafi, ecc. . . . . . . 5,000,000 —

Cap. n. 57. Fitto di locali (Spese fisse) . . . . 60,000 —

Cap. n. 62. Spese di materiale, personale avventizio, indennità e mercedi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio . 20,000 —

Cap. n. 66. Indennità di tramutamento al personale di custodia dei canali patrimoniali . . . . 3,600 —

Cap. n. 96. Spese di ufficio delle Agenzie delle imposte dirette; acquisto, riparazione e trasporto di mobili, ecc. . . . . 130,000 —

Cap. n. 100. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per lavori di statistica, ecc. . . . 130,000 —

Cap. n. 101. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le Agenzie delle imposte dirette . . . . . 10,000 —

Cap. n. 110. Fitto di locali per le Agenzie delle imposte dirette (Spese fisse) . . . . 35,000 —

Cap. n. 114. Sussidi alla guardia di finanza . . . . 150,000 —

Cap. n. 116. Casermaggio, materiali, acquisto, noleggio, riparazioni ed esercizio di galleggianti addetti alla vigilanza finanziaria e personale relativo, ecc. . . . . 200,000 —

Cap. n. 118. Pagamenti ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina, ecc. . . . . 10,000 —

Cap. n. 121. Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette . . . . 1,000 —

Cap. n. 123. Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane ed imposte indirette . . . . . 20,000 —

Cap. n. 124. Provvista di stampati e registri per i servizi delle dogane ed imposte indirette e dell'Ufficio trattati . . . . 100,000 —

Cap. n. 125. Spese d'ufficio, variabili e materiale per l'Amministrazione centrale . . . . 1,500 —

Cap. n. 133 *bis* (Nuovo). Compensi al personale centrale e provinciale per lavori straordinari eseguiti nell'interesse del servizio dello zucchero di Stato . . . . 30,000 —

Cap. n. 134. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le imposte di fabbricazione e alla guardia di finanza, ecc. . 450,000 —

Cap. n. 137. Personale straordinario delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione - Mercedi . . . . 5,000 —

Cap. n. 144. Indennità agli agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, agli impiegati doganali destinati e servizi disagiati ed in disagiata residenza, ecc. . . . . . . 200,000 —

Cap. n. 146. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane, ecc. . 40,000 —

Cap. n. 148. Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane . . . . 40,000 —

Cap. n. 155. Restituzione di diritti indebitamente esatti anteriormente al 1° gennaio 1896, indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio daziario e competenze delle Commissioni, ecc. . . . 75,000 —

Cap. n. 159 Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, ecc. . . . . 1,660,400 —

Cap. n. 161. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta, ecc. . . . . 6,476,400 —

Cap. n. 162. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Palermo in amministrazione diretta, ecc. . . . . 1,041,200 —

Cap. n. 163. Assegni ai traduttori addetti all'Ufficio trattati e legislazione doganale e indennità di missione agli ispettori preposti ai servizi della statistica nelle dogane . . . . . 7,000 —

Cap. n. 163-*bis*. Compensi per lavori straordinari eseguiti nell'interesse dell'Ufficio trattati e legislazione doganale, nonchè dell'Ufficio diritti di esportazione . . . . 25,000 —

Cap. n. 165 Contributo dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di Istituti internazionali, ecc. . . . . 4,000 —

Cap. n. 168. Sussidi agli impiegati del ruolo tecnico e di servizi speciali per i monopoli industriali, ecc. . . . . 20,000 —

Cap. n. 169. Premi e spese per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse dei monopoli; spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale e lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale . . . . 30,000 —

Cap. n. 170 (Modificata la denominazione). Compensi al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale e ad altri per lavori eseguiti nell'interesse della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione. 1,800 —

Cap. n. 175 Spese per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto e medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi. Provvista di registri e stampati, spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la scoperta e repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario, ecc. 75,000 —

Cap. n. 183. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale delle coltivazioni, delle manifatture o dei magazzini per i tabacchi greggi, ecc. . . . . . . 780,000 —

Cap. n. 184. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati del ruolo tecnico e di servizi speciali per i monopoli industriali, ecc. . . . . 8,050,000 —

Cap. n. 186. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle coltivazioni dei tabacchi, soprassoldi agli impiegati del ruolo tecnico e di servizi speciali per i monopoli industriali, ecc. . . . . 520,000 —

Cap. n. 188. Compra dei tabacchi, premi e concorsi di Stato per la coltivazione, ecc. . . . . . 150,000,000 —

Cap. n. 189. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi; indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria) . . . . 3,000,000 —

Cap. n. 190 Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili, materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili e di altri articoli, fornitura d'acqua, ecc. . . . 140,000 —

Cap. n. 193. Fitto di locali di proprietà privata per uso delle agenzie od uffici per le coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture. (Spese fisse) . . . . . . 12,000 —

Cap. n. 194. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi, ecc. . . . . 1,003,000 —

Cap. n. 195. Spese dipendenti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite dei tabacchi esteri, coperte dagli utili ottenuti nell'esercizio stesso. (Spesa d'ordine) . . . . 250,000 —

Cap. n. 198. Paghe agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldo agli impiegati del ruolo tecnico e di servizi speciali per i monopoli industriali, ecc. . . . 2,800,000 —

Cap. n. 200 Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine) . . . . 1,000 —

Cap. n. 201. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale della Amministrazione esterna dei sali, ecc. . . 40,000 —

Cap. n. 202. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; nuove costruzioni per i servizi delle saline, ecc. . . . . 1,000,000 —

Cap. n. 203 Compra dei sali (Spesa obbligatoria) . 650,000 —

Cap. n. 204. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, ecc. . . . . 7,900,000 —

Cap. n. 206. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali, ecc. 1,000,000 —

Cap. n. 209 Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita (Spesa d'ordine) . . . . . . 100,000 —

Cap. n. 210. Spese inerenti ai servizi dei magazzini di deposito dei tabacchi e dei sali per adattamento, manutenzione e riparazione di locali; per acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, ecc. . . . . 50,000 —

Cap. n. 211. Spese inerenti ai servizi degli uffici di vendita e delle rivendite per adattamento, manutenzione e riparazione di locali; per acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, ecc. . . . . 50,000 —

Cap. n. 212. Paghe agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali (tabacchi e sali) per lavori di distribuzione dei generi e di facchinaggi interni, ecc. . . . . 200,000 —

Cap. n. 213. Rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dalla esecu-

zione di tassa sui vaglia postali di servizio, ecc. . . . . 1,041,600 —

Cap. n. 215. Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse) . . . . 60,000 —

Cap. n. 216. Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di vendita dei sali e tabacchi (Spese fisse) . . . . 17,400 —

Cap. n. 217. Acquisto, perizia, collaudo, condizionatura e trasporto dei fiammiferi; acquisto di macchine, attrezzi, materie prime, ecc. 8,000,000

Cap. n. 22?. Spese per acquisto, bollatura e trasporto della carte da giuoco (Spesa obbligatoria) . . . . 220,000 —

Cap. n. 221. Spese d'ufficio e di distribuzione delle carte da giuoco, provviste di stampati, di macchine e mobili, ecc. . . . . 20,000 —

Cap. n. 222. Compensi al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale e agli agenti della Guardia di finanza per lavori straordinari e per servizi speciali eseguiti nell'interesse del monopolio di vendita delle carte da giuoco . . . . 18,000 —

Cap. n. 223. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali (Spesa obbligatoria) . . . . 13,000,000 —

Cap. n. 224. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse permanenti e transitorie occorrenti alla gestione del chinino; mercedi ad operai; soprassoldi per prolungamento d'orario, ecc. . . . . 48,300 —

Cap. n. 229-*sexies*. Spese varie per l'applicazione del monopolio del caffè . . . . 180,000,000 —

Cap. n. 232-*bis*. Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio ed assimilato (Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232). . . . . 500,000 —

Cap. n. 251. Spese per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 161, portante provvedimenti per l'acquisto per conto dello Stato, e la vendita di saccarina, in sostituzione dello zucchero . . . . 5,000,000 —

Cap. n. 251-*bis*. Indennità ai componenti il Comitato consultivo per l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti di esportazione, importazione e transito, ecc. . . . 15,000 —

Cap. n. 251-*sexies* (Nuovo). Spese per il funzionamento della Commissione incaricata di studiare l'ordinamento definitivo dell'imposta sul vino . . . . 30,000 —

Cap. n. 256-*sexies*. Spese per la istituzione di rivendite di tabacchi in esercizio diretto dello Stato comprese quelle per il rilevamento dei locali . . . . 800,000 —

Cap. n. 266. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione, ecc. . . . . 268,200 —

Cap. n. 272. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza e di servizio notturno (Dazio consumo di Napoli) . . . . 35,000 —

Cap. n. 274. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (Idem.) . . . . 10,000 —

Cap. n. 275. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, spese di riparazioni, manutenzione, illuminazione, ecc. (Idem) . . . . 20,000 —

Cap. n. 283. Assegni e indennità al personale civile per spese di ufficio di giro, di disagiata residenza e di servizio notturno (Dazio consumo di Roma) . . . . 50,000 —

Cap. n. 294. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata località, per servizio notturno, ecc. (Dazio consumo di Palermo) . . . . 30,000 —

Cap. n. 296. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento ed illuminazione dei locali per la guardia di finanza (Idem) . . . 35,000 —

Cap. n. 297. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, spese di riparazione, manutenzione, riscaldamento, ecc. (Idem) . . . . 20,000 —

Cap. n. 298. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e di sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della guardia di finanza addetta al servizio daziario (Idem) . . . . . . 12,000 —

Cap. n. 314 (Capitolo aggiunto). Spese per il funzionamento della Commissione incaricata della compilazione dei testi unici e dei regolamenti generali delle tasse sugli affari, per compensi ai componenti la Commissione stessa e ai funzionari di segreteria e per l'allestimento del materiale occorrente (Regio decreto 19 novembre 1914, n. 1421) . . 3,500 —

411,851,0 0 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle finanze: TEDESCO.

Tabella B.

Diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-920.

Cap. n. 26. Soprassoldi per servizi di campagna e per eccedenza sulla media di lavoro prestabilita, rimborso spese viaggio, ecc. . . . 50,000 —

Cap. n. 78. Spese necessarie al funzionamento dell'ufficio tecnico speciale delle Trazzere di Sicilia, ecc. . . . . 20,000 —

Cap. n. 127. Personale di ruolo dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette (Spese fisse) . . . . 20,000 —

Cap. n. 132. Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato, ecc. . . . . 20,000 —

Cap. n. 136. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, ecc. . . . . 800,000 —

Cap. n. 138. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti, ecc. . . . . 20,000 —

Cap. n. 150. Spese per il Collegio dei periti doganali, compensi ed indennità di viaggio, per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, e diverse per il regolare funzionamento del servizio, ecc. . . . . 10,000 —

Cap. n. 152. Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria) . . . . 50,000 —

Cap. n. 156. Spese diverse per l'applicazione dell'addizionale al dazio consumo governativo sulle bevande vinose ed alcooliche e sulle carni, ecc. . . . . 40,000 —

Cap. n. 205. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero, ecc. . . . . 150,000 —

Cap. n. 228. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino, ecc. . . . . 48,300 —

Cap. n. 249. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria) . . . 200,000 —

Cap. n. 250. Spese varie o correnti per l'esecuzione ed applicazione delle norme contenute nel decreto Luogotenenziale 18 ottobre 1916, n. 1332, che sottopone a norme di controllo il consumo dello zucchero. . . . . 25,000 —

Cap. n. 255. Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco, ecc. . . . . 12,000 —

Cap. n. 256. Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco, ecc. . . . . 10,000 —

Cap. n. 277. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine) (Dazio consumo di Napoli). . . . . 25,000 —

Cap. n. 293. Personale civile per la riscossione del dazio giusta la tabella A, annessa al decreto Luogotenenziale 25 febbraio 1917, numero 406 (Compresi gli assegni *ad personam*) (Dazio consumo di Palermo) . . . . 90,000 —

Cap. n. 299. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine) (Idem). . . . . . . 7,000 —

1,597,300 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle finanze: TEDESCO.

Tabella C.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della R. guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920.

TITOLO I. — *Entrata ordinaria.*

Categoria I. — Entrate effettive.

Cap. n. 1. Interessi sulla rendita intestata al fondo di massa, esclusa quella rappresentante rinvestimenti dei premi rafferma . . . . . . + 42,875 —

Cap. n. 2. Interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla massa per la costruzione di una caserma per la R. guardia di finanza in Roma, ecc. . . . . + 45,780 —

Cap. n. 5. Quote di saldo trattenute agli agenti ricoverati nelle infermerie presidiarie del Corpo e soldo dei sottufficiali, ecc. . . . . + 165,000 —

Totale titolo I . . . + 253,655 —

TITOLO II. — *Entrata straordinaria.*

Categoria I. — Entrate effettive.

Cap. n. 16. Assegni di primo corredo, ritenute ordinarie e straordinarie, depositi volontari, ecc. . . . . 1,200,000 —

Cap. n. 17. Premi di rafferma, versati alla massa o da accreditare agli agenti e quote d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti . . . . . + 296,000 —

Totale titolo II . . . + 1,496,000 —

Totale generale . . . + 1,749,655 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle finanze: TEDESCO.

Tabella D.

Variazioni allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della R. guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920.

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Categoria I. — Spese effettive.

Cap. n. 1. Rimborso al tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della massa nelle ragionerie delle Intendenze di finanza (Spese fisse) . . . . + 20,000 —

Cap. n. 2. Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al direttore del magazzino, al magazziniere centrale, al controllore, ecc. . . . . + 9,400 —

Cap. n. 3. Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio di amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario, ecc. . . . . + 600 —

Cap. n. 9. Spesa di cura negli ospedali militari ed altri stabilimenti non dipendenti dal Corpo e di mantenimento dei sottufficiali, ecc. . . 90,000 —

Cap. n. 14 Spese varie per misure profilattiche ed igieniche a carico della massa del Corpo; rimborso di spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio, ecc. . . . . + 40,000 —

Cap. n. 15. Concessioni ai agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani, ecc. . . . . + 42,875 —

Cap. n. 16. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . + 50,780 —

Totale titolo I . . . + 253,655 —

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Categoria I. — Spese effettive.

Cap. n. 21 Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria) . . . . + 296,000 —

Totale titolo II . . . + 296,000 —

Totale generale . . . + 549,655 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle finanze: TEDESCO.

Il numero 353 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA

TABELLA di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-920.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 5. Compensi per lavori o servizi straordinari di qualsiasi natura al personale di ruolo e fuori ruolo di ogni specie, comunque retribuito, ed appartenente al Ministero o ad altre Amministrazioni dello Stato. Indennità speciali agli addetti agli uffici della cifra e del telegrafo	120,000 —
Cap. n. 7. Indennità di tramutamento agli impiegati e funzionari in genere dell'Amministrazione centrale e provinciale	10,000 —
Cap. n. 8. Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, straordinari ed avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	2,000 —
Cap. n. 9. Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	3,000 —
Cap. n. 11. Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero nell'interesse dei vari servizi del Ministero e rappresentanze a Congressi e ad Esposizioni	140,000 —
Cap. n. 13. Spese di ufficio per l'Amministrazione centrale e manutenzione ed adattamento di locali dell'Amministrazione centrale. Spese per acquisto di pubblicazioni varie e spese postali. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari	30,000 —
Cap. n. 14. Provvista di carta e di oggetti di cancelleria; rilegatura di registri e di libri, stampa di atti di Consigli, bollettini, circolari, modelli ed altre pubblicazioni per i servizi del Ministero; pubblicazione del Bollettino del Ministero e relativi estratti . .	16,000 —
Cap. n. 19. Spese casuali	5,000 —
Cap. n. 46. Spese per l'impianto di scuole pratiche e di scuole speciali di agricoltura, e maggiori assegni pel funzionamento di dette scuole e delle scuole superiori di agricoltura e delle stazioni agrarie in dipendenza di nuove istituzioni speciali e per completamento d'arredamento	12,000 —
Cap. n. 57. Spese per il funzionamento dei depositi ed alimentazione dei cavalli, comprese quelle di trasporto	500,000 —
Cap. n. 73. Stipendi ed indennità, compresa quella di residenza in Roma, al personale del Regio corpo delle miniere (Spese fisse) . . .	4,000 —
Cap. n. 74. Indennità per reggenza di uffici minerari; acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; provvista di mobili e trasporti per il servizio minerario	5,000 —
Cap. n. 75 (Modificata la denominazione). Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno e concorso nelle spese pel Congresso geologico di Trento e pel ricordo marmoreo al geologo Giuseppe Marzari Pencati	28,500 —
Cap. n. 83. Spese per l'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica e pubblicazioni dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica; stampa di carte geografiche, cartoncini e prospetti occorrenti per il funzionamento degli strumenti e per la raccolta e lo spoglio delle osservazioni meteoriche e geodinamiche; acquisto di bollettini da distribuire ad osservatori ed a stazioni sismiche e concorso nelle spese di pubblicazioni intese al progresso della meteorologia e della geodinamica, sostenute da società scientifiche e da privati	27,000 —
Cap. n. 93. Spese per l'esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902 n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna, modificate con la legge 14 luglio 1907, numero 62 (Spesa ripartita, 13ª delle 45 rate)	80,000 —
Cap. n. 97. Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133 e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata e per la parte relativa all'agricoltura (Spesa ripartita, 16ª delle 20 rate) .	50,000 —
Cap. n. 98. Spese per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445 portanti provvedimenti per la Calabria e per la parte relativa all'agricoltura (Spesa ripartita, 14ª delle 20 rate)	80,000 —
Totale delle maggiori assegnazioni . . .	1,112,500 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 123 (Conto residui). Spese per l'applicazione dei decreti Luogotenenziali 19 ottobre 1916, n. 1363 e 14 dicembre 1916, n. 1731, riguardanti l'incremento della coltivazione dei cereali e delle civaie e l'intensificazione delle semine invernali e primaverili del frumento nel 1917	912,500 —
Cap. n. 124 (Conto residui). Spese di qualsiasi natura, esclusi i compensi per lavori straordinari, per l'applicazione del decreto Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 147, sulla mobilitazione agraria	200,000 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento.	1,112,500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro dell'agricoltura: VISOCCHI.

Il numero 855 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2178;

Visto il decreto legge 27 novembre 1919, n. 2231;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle tabelle *B*, *C* e *D*, allegate al decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2178, sono sostituite le tabelle *B*, *C* e *D*, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella B.

Ruolo diplomatico.

Addetto di legazione.

Servizio gratuito per un periodo di due anni.

Terzo segretario di legazione.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 5800 al compimento del 3° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 6600 al compimento del 6° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 10° anno di grado.

Secondo segretario di legazione.

Stipendio iniziale L. 5500.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 7300 al compimento del 3° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 3 anni, L. 8000 al compimento del 6° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8600 al compimento del 10° anno di grado.

Primo segretario di legazione.

Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 9400 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 10.200 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 11.000 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 11.600 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 12.200 al compimento del 21° anno di grado.

Consigliere di legazione.

Stipendio iniziale L. 10.000.

Aumento di L. 1000 dopo 4 anni, L. 11.000 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.000 al compimento del 9° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 12.800 al compimento del 14° anno di grado.

Inviato straordinario e ministro plenipotenziario.

Seconda classe L. 14.000.

Prima classe L. 19.300

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri: NITTI.

Tabella C.

Ruolo consolare.

Addetto consolare.

Servizio gratuito per un periodo di 2 anni.

Vice console.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 5800 al compimento del 3° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 6600 al compimento del 6° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 7400 al compimento del 9° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 13° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8600 al compimento del 17° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9200 al compimento del 22° anno di grado.

Console.

Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 9400 al compimento del 3° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 10200 al compimento del 6° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 11000 al compimento del 9° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 11600 al compimento del 13° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 12200 al compimento del 18° anno di grado.

Console generale.

Stipendio iniziale L. 12000.

Aumento di L. 1000 dopo 3 anni, L. 13000 al compimento del 3° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 4 anni, L. 14000 al compimento del 7° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri: NITTI.

Tabella D.

Ruolo degli interpreti.

Volontario interprete.

Periodo di due anni senza stipendio.

Interprete.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 5800 al compimento del 3° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 6600 al compimento del 6° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 7400 al compimento del 9° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 8200 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 9000 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 9800 al compimento del 18° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 10600 al compimento del 22° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 11400 al compimento del 26° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 12200 al compimento del 30° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 13000 al compimento del 31° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri: NITTI.

Il numero 385 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1° della legge 21 dicembre 1903, n. 483 col quale fu autorizzata la conversione della rendita consolidata 4,50 0[0 netto in altra del consolidato 3 50 0[0;

Visto l'art. 2 della legge stessa, col quale furono dichiarate esenti dalla conversione suddetta le rendite 4,50 0[0 possedute dalle pubbliche istituzioni di beneficenza, in quanto non vengano successivamente, per effetto di qualsiasi operazione, trasferite ad altri intestatari, ovvero tramutate al portatore;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 21 dicembre 1903, n. 486, per l'esecuzione della legge suddetta;

Visto il decreto Reale 28 dicembre 1919, n. 2541, relativo a variazioni nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1919-920 dipendenti da conversioni di rendite del consolidato 4 50 0[0 netto in altre del consolidato 3,50 0[0 netto eseguite nell'esercizio 1919-920;

Vista la legge 29 dicembre 1919 n. 2423, colla quale venne prorogato l'esercizio provvisorio fino a quando i bilanci non siano approvati per legge e cioè fino al 31 marzo 1920;

Ritenuto che nel corso del trimestre 1° ottobre-31 dicembre 1919 venne disposto l'annullamento dell'annua rendita consolidata 4 50 0[0 di L. 220,07 e l'iscrizione per cambio di altra del consolidato 3 50 0[0 (1902) di annue L. 171.16, giusta la legge 21 dicembre 1903, numero 483;

Ritenuto che trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della citata legge 21 dicembre 1903, n. 483 devesi ora provvedere soltanto per le variazioni dei due capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1919-920 relativi ai debiti consolidati suddetti;

Visto l'art. 14 del regolamento sopra ricordato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per effetto delle conversioni eseguite dalla Direzione generale del debito pubblico nel trimestre 1° ottobre-31 dicembre 1919 di rendite conservate provvisoriamente nel 4,50 0[0 netto, in altre del 3 50 0[0 netto, saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920 le seguenti variazioni:

Al capitolo n. 4 - Antiche rendite consolidate nominative 4,50 0[0 netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza:

In diminuzione - Interessi per i trimestri 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio 1920 sulla rendita annua di L. 220,07 annullata con godimento 1° ottobre 1919 per conversione nel consolidato 3,50 0[0 (1902) da diminuire 165.06

Al capitolo n. 5 - Rendita consolidata 3,50 0[0 netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166, e 21 dicembre 1903, n. 583:

In aumento - Interessi per i trimestri 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio 1920 sulla rendita annua di L. 171,16 iscritta con godimento 1° ottobre 1919 per conversione di rendita consolidata 4,50 0[0 netto da aumentare 128,37

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 494 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, che autorizza il ministro del tesoro ad emettere buoni del tesoro con scadenza di tre e di cinque anni all'interesse del 5 0[0;

Veduto l'art. 3 del decreto stesso che concede agli acquirenti dei buoni quinquennali l'abbuono di L. 1,50 per ogni cento lire di capitale nominale;

Veduto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1916. n. 1811, che concede agli acquirenti dei buoni triennali l'abbuono di L. 0,75 per ogni cento lire di capitale nominale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al ministro del tesoro di fissare con suo decreto la misura dell'abbuono da concedersi agli acquirenti dei buoni triennali e quinquennali 5 0[0 creati in virtù del citato R. decreto 5 maggio 1916, n. 505.

Il presente decreto che entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 405 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, numero 1211;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di diminuire il consumo della carta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta ufficiale* i giornali quotidiani dovranno uscire in un numero di pagine non superiore a quattro.

La facoltà concessa ai giornali dai due comma dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1211, di pubblicare tre e quattro numeri settimanali a sei pagine viene ridotta rispettivamente a due e tre numeri per settimana.

È data facoltà al ministro per l'industria, il commercio e il lavoro di aumentare o diminuire il numero delle pagine dei giornali e degli altri periodici che escono una o più volte alla settimana, nonchè il numero delle edizioni, qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 2.

Dalla data suddetta è vietato di stampare e di affiggere al pubblico manifesti di superficie superiore ai 75 decimetri quadrati.

È vietata l'affissione in uno stesso spazio destinato alla pubblicità di due o più manifesti riferentisi allo stesso oggetto, sia simili che differenti, se la loro superficie superi complessivamente i 75 decimetri quadrati.

I prefetti potranno stabilire, per ogni manifesto, il numero massimo di copie da affiggere giornalmente in città.

I manifesti già stampati e quelli in corso di lavorazione dovranno essere denunziati ai prefetti non oltre i quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I prefetti, accertatane la esistenza, potranno consentirne l'affissione sino al loro esaurimento.

Art. 3.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite con l'ammenda da 100 a 2000 lire e con la confisca degli stampati pei quali non siano state osservate le norme predette.

Ai giornali inadempienti potrà inoltre essere revocata ogni concessione fatta ad essi dalle pubbliche Amministrazioni, comprese quelle postali e ferroviarie. Tale provvedimento verrà adottato dalle Amministrazioni competenti dietro richiesta del Ministero per l'industria, commercio e lavoro.

Art. 4.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è attribuita, oltre che agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, agli uffici dipendenti dal Ministero d'industria, commercio e lavoro, ed ai prefetti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio centrale per le nuove Provincie

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'allegato 1° della sezione 1ª della parte VIII del Trattato di Versaglia, firmato il 28 giugno 1919 e ratificato col R. decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 1803, nonchè l'allegato 1° della sezione 1ª della parte VIII del Trattato di San Germano, firmato il 10 settembre 1919 e ratificato col R. decreto-legge 6 ottobre 1919, numero 1804;

Vista la legge 18 agosto 1918, boll. leggi Impero n. 317, che statuisce l'obbligo dello Stato austriaco ad indennizzi per danni illegali alle persone durante la guerra;

Ritenuta l'opportunità che, senza alcun impegno del Governo italiano per l'effettivo pagamento totale o parziale delle somme liquidate o residue, sia frattanto provveduto alla liquidazione dei danni sofferti dai perseguitati politici delle nuove Provincie del Regno per atti del cessato Governo austriaco previsti dalle norme su indicate, e sia riconosciuta la possibilità di anticipazione sulle somme liquidate od anche della tacitazione di ogni loro diritto ad indennizzo;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081;

Di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' demandato ai commissari generali civili della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina di provvedere, nei territori di rispettiva giurisdizione, alla liquidazione dei danni sofferti dai perseguitati politici delle nuove provincie per atti del cessato Governo austriaco previsti dalla legge 18 agosto 1918, B. L. I. n. 317, e per altri atti che compromisero comunque la loro integrità fisica o morale e specificati nell'allegato 1° della sezione 1ª della parte VIII dei Trattati di pace di Versaglia e di San Germano.

Detta liquidazione avverrà previo parere motivato della Commissione indicata nel seguente articolo.

Art. 2.

È istituita presso i commissari generali civili una Commissione consultiva regionale composta di due magistrati, di cui uno col grado non inferiore a consigliere di Corte di appello, che la presiede, e di un consigliere della procura di finanza. Saranno altresì chiamati a farne parte rappresentanti dei perseguitati politici in numero non maggiore di due.

Detta Commissione è nominata dal competente commissario generale civile ed esprimerà il proprio parere su tutte le denunzie di danni che sono state o saranno presentate dagli interessati.

Art. 3.

Qualora la liquidazione dei danni superi la somma di lire cinquemila, sarà necessaria l'approvazione della presidenza del Consiglio

dei ministri (Ufficio centrale per le nuove Provincie) che la impartirà di concerto col ministro del tesoro.

Spetterà altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro, di decidere su qualsiasi reclamo contro la determinazione dei commissari generali civili.

Il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri non potrà ulteriormente essere impugnato nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 4.

Saranno in ogni caso oggetto di liquidazione soltanto i danni materiali.

Art. 5.

Qualora siasi provveduto alla liquidazione dei danni, potrà dai commissari generali civili, entro i limiti dei mezzi all'uopo messi a loro disposizione (art. 7), essere assegnata all'avente diritto congrua anticipazione ed anche, nei casi degni di considerazione, per le condizioni economiche del richiedente, il pagamento delle somme liquidate.

In caso di tacitazione sarà espressamente richiesta la rinunzia ad ogni ulteriore pretesa verso lo Stato nemico a favore dello Stato italiano.

Art. 6.

Per il fatto della liquidazione dei danni e delle eventuali anticipazioni nessun impegno è assunto dallo Stato italiano per l'effettivo pagamento totale o parziale delle somme liquidate o residue, salva l'azione che potrà essere svolta per il riconoscimento del diritto dei perseguitati politici dai delegati del Governo italiano in seno alla Commissione delle riparazioni.

Art. 7.

La presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio centrale per le nuove Provincie), presi accordi col Ministero del tesoro, avrà cura di mettere a disposizione dei commissari generali civili di mese in mese la somma occorrenti per i pagamenti di cui all art. 5.

È fatto obbligo ai commissari generali civili di istituire all'uopo apposita contabilità.

Art. 8.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore.

Roma, 1° aprile 1920.

Il presidente del Consiglio dei ministri: NITTI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduti gli articoli 4 e 5 del decreto-legge Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190;

Considerata la necessità di disciplinare l'esercizio della vigilanza sulla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata e sugli istituti intermedi di credito agrario della provincia di Potenza;

Decreta:

Art. 1.

La vigilanza sulla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata con sede in Potenza, è esercitata dal Ministero di agricoltura, per mezzo della Direzione generale della colonizzazione e del Credito agrario.

Art. 2.

La Cassa provinciale suddetta rimetterà al Ministero di agricoltura, non più tardi dei primi quindici giorni di ogni mese, la situazione dei conti del mese precedente e, nei primi quattro mesi di ciascun anno, il rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente.

Nelle situazioni mensili e nei rendiconti annuali dovrà essere apposta la dichiarazione, sottoscritta dagli amministratori, che essi sono conformi alla verità.

Il Ministero ha facoltà di chiedere all'Amministrazione della Cassa tutte le informazioni che reputerà necessarie.

Art. 3.

La vigilanza sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie, nonchè sui Consorzi agrari e sulle Casse agrarie costituite sotto forma di Società cooperativa, in quanto queste due ultime specie di Istituti abbiano relazioni di affari con la Cassa provinciale, è delegata al direttore della Cassa suddetta, il quale, alla fine di ogni semestre, invierà al Ministero di agricoltura una relazione sull'opera da lui svolta.

Art. 4.

Il direttore della Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, nella qualità espressa dall'articolo precedente, provvederà, nel più breve tempo possibile, alla revisione dei conti arretrati dei Monti frumentari e delle Casse agrarie sottoposte alla sua vigilanza valendosi dell'opera del personale della Cassa provinciale, nonchè a promuovere le eventuali riforme degli statuti dei Monti frumentari.

Art. 5.

I Monti frumentari, le Casse agrarie ed i Consorzi agrari rimetteranno al direttore della Cassa provinciale le situazioni semestrali dei conti non più tardi del mese successivo alla fine del semestre cui si riferiscono e i rendiconti annuali nel termine stabilito dall'art. 2.

Le situazioni e i rendiconti dovranno essere muniti colla dichiarazione di conforme alla verità, sottoscritta dagli amministratori e dai revisori.

Art. 6.

Le ispezioni alla Cassa provinciale, ai Monti frumentari, alle Casse agrarie ed ai Consorzi agrari sono ordinarie o periodiche e straordinarie.

Le ispezioni periodiche si faranno, di regola, una volta all'anno e si compiranno mediante gli opportuni riscontri dei registri, dei titoli di credito e della Cassa degli Istituti.

Le ispezioni straordinarie si faranno quando il Ministero, ed anche, per i Monti frumentari, le Casse agrarie ed i Consorzi agrari, il direttore della Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata ne ravvisino la necessità.

Le ispezioni straordinarie possono anche essere chieste dai soci delle Casse agrarie e dei Consorzi agrari, che rappresentino un quinto almeno del numero totale dei soci dell'Istituto.

Art. 7.

Ogni ispezione, periodica o straordinaria, dovrà essere eseguita nel giorno stesso in cui i funzionari incaricati di compierla si presenteranno all'Istituto, nè potrà, per qualsiasi motivo, essere rimandata ad altro giorno; occorrendo più di un giorno, si proseguirà nei giorni successivi senza interruzione, con quelle precauzioni che gli ispettori crederanno necessarie per assicurarne il risultato.

Nell'eseguire le ispezioni, si dovrà avere riguardo alle esigenze del servizio pubblico dell'Istituto.

Il Consiglio d'amministrazione dell'istituto e il Direttore di esso o coloro che li rappresentano saranno tenuti a fornire tutte le spiegazioni ed a rendere ostensibili tutti i documenti richiesti dagli ispettori e dovranno far assistere all'ispezione il capo dei servizi ai quali si riferisce il riscontro.

Art. 8.

I risultati di ogni ispezione dovranno essere accordati per mezzo di processo verbale. Esso sarà sottoscritto da tutti gli intervenuti, ciascuno dei quali potrà farvi inserire le dichiarazioni che reputerà opportune. Qualora sorga contestazione fra i funzionari incaricati dell'ispezione e i rappresentanti dell'Istituto, dovrà farsene particolareggiata menzione nel verbale.

Il processo verbale dell'ispezione sarà spedito al Ministero entro cinque giorni dalla chiusura di esso, con una relazione nella quale l'ispettore esporrà le sue osservazioni ed i suoi giudizi intorno all'andamento dell'istituto, alle ragioni degli inconvenienti che fossero stati accertati ed ai provvedimenti necessari per rimuoverli.

Una copia del processo verbale dell'ispezione sarà rilasciata all'amministrazione dell'Istituto, per essere presentata al Consiglio d'amministrazione di esso nella sua più vicina adunanza ordinaria ed anche prima, se dalla ispezione fossero risultati fatti gravi; saranno pure presentate al Consiglio d'amministrazione le osservazioni del Ministero che i risultati delle ispezioni avessero provocato.

Art. 9.

Le irregolarità gravi, che possano dar luogo a provvedimenti, dovranno essere denunziate immediatamente.

Art. 10.

Quando dall'ispezione risultassero gravi irregolarità nell'amministrazione della Cassa provinciale, dei Monti frumentari e delle Casse agrarie non costituite nella forma di Società cooperativa o violazioni della legge o dello statuto, il Ministero d'agricoltura potrà promuovere lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione o della Commissione amministrativa dell'Istituto e la nomina del commissario Regio, mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Per le Casse agrarie costituite nella forma di Società cooperativa e per i Consorzi agrari il Ministero comunicherà i risultati dell'ispezione all'Autorità giudiziaria per gli effetti dell'art. 153 del codice di commercio.

Art. 11.

Il commissario Regio assumerà l'amministrazione dell'Istituto per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, salvo proroga; esso dovrà riferire ogni mese al Ministero sull'andamento dell'Istituto.

Per gli atti che eccedano i limiti di conservazione del patrimonio e di ordinaria amministrazione, il commissario Regio dovrà conseguire la preventiva approvazione del Ministero.

Art. 12.

Appena composta la nuova amministrazione, il Commissario Regio la convocherà per dichiararla costituita ed immetterla nell'esercizio delle funzioni, con la consegna dell'ufficio, dei titoli, dei valori e del numerario esistenti in cassa. Di tutto ciò sarà esteso processo verbale sottoscritto dagli intervenuti in triplice esemplare di cui uno sarà depositato nell'archivio dell'Istituto, uno inviato al Ministero ed uno rilasciato al commissario Regio.

Art. 13.

Fino a quanto durerà la delega di cui all'art. 3 del presente regolamento, la Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata corrisponderà al direttore della Cassa stessa un compenso annuo di L. 4000 nette, pagabili a rate mensili posticipate a decorrere dal 1° marzo 1920, e metterà a sua disposizione un fondo di L. 12,000 annue, per i compensi da corrispondere agli impiegati che lo coadiuveranno e per le altre spese che occorreranno per la vigilanza. Della erogazione di detto fondo sarà dato conto al Ministero di agricoltura nella relazione semestrale sulla vigilanza.

Roma, 27 febbraio 1920.

Per il ministro: CERMENATI.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Veduto il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

Veduto il titolo secondo, capo terzo del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione del decreto-legge predetto;

Veduto il decreto-legge 18 ottobre 1919, n. 2012, concernente la determinazione dei contributi di assicurazione per gli anni 1919 e 1920;

Di concerto col ministro per l'agricoltura;

DECRETA:

Art. 1.

Sono approvate le tariffe dei contributi per l'anno 1920 dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, contenute nelle tabelle annesse al presente decreto, ferme rimanendo le vigenti disposizioni per le assicurazioni degli operai addetti alle imprese o ai lavori agricoli e forestali contemplati dalla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. 2.

Le quote di contributo dovute per le proprietà delle provincie di Alessandria, Bologna, Ferrara, Genova, Novara, Porto Maurizio e Ravenna saranno determinate applicando in luogo dei saggi medi indicati nelle tabelle per ciascuna delle suddette provincie, i saggi stabiliti per ogni comune o frazione censuaria con le seguenti norme:

a) il fabbisogno assicurativo di ciascuna delle otto provincie sopra indicate, stabilito in L. 427.172 per la provincia di Alessandria, in L. 232.764 per la provincia di Bologna, in L. 189.163 per la provincia di Ferrara, in L. 232.713 per la provincia di Genova, in L. 410.942 per la provincia di Novara, in L. 71.761 per la provincia di Porto Maurizio e in L. 114.378 per la provincia di Ravenna, verrà ripartito tra i Comuni e le frazioni cesuarie costituenti ogni singola Provincia in proporzione del contingente e dell'ultracontingente per l'anno 1919 dell'imposta dei terreni gravante su ciascun Comune o su ciascuna frazione censuaria;

b) in ciascun Comune o frazione censuaria i saggi del contributo assicurativo dei singoli scaglioni di imposta saranno determinati in base alla parte del fabbisogno relativa al Comune o frazione censuaria e in modo che questi saggi riferiti all'estimo o reddito imponibile ne rappresentino la stessa percentuale indipendentemente dagli scaglioni.

Art. 3.

I contributi per i lavori di coltivazione di orti o di giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta sui terreni, saranno determinati, a norma dell'art. 22, lettera *b*) del Regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, in ragione dei saggi medi riferiti ad un ettaro di terreno indicati nell'ultima colonna delle annesse tariffe (gruppo secondo).

Art. 4.

Le quote di contributo risultanti dall'applicazione dei saggi delle tariffe di cui ai precedenti articoli possono essere aumentate con speciali sovrapremi entro il limite massimo del dieci per cento di ciascuna quota, quando le quote stesse, a norma dell'art. 18, comma secondo del Regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, riguardino le proprietà agricole o forestali nelle quali le lavorazioni connesse, complementari o accessorie assumano una notevole importanza o che presentino un particolare rischio di infortunio.

Art. 5.

Per le proprietà situate nei territori dei Comuni già invasi o sgombrati per i quali è stata ripresa dal 1° gennaio 1920 la riscossione dell'imposta terreni, a norma degli articoli 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 975, insieme con le quote di contributo per il 1920, saranno riscosse le quote di contributo relative al periodo 1° maggio-31 dicembre dell'anno 1919.

Per le proprietà situate nei territori delle Provincie o dei Comuni già invasi o sgombrati, per le quali la riscossione della imposta terreni sarà ripresa dal 1° gennaio 1921, a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 975, le quote di contributo dovute per l'anno 1920, oltre quelle già dovute per il periodo 1° maggio-31 dicembre 1919, saranno portate in aumento dei contributi per i successivi esercizi con le norme stabilite dall'art. 17, comma primo, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889.

Ai bisogni di cassa per la gestione dell'assicurazione nei territori di cui al comma precedente, sarà provveduto mediante anticipazioni effettuate con prelevamenti temporanei sulle disponibilità o sui fondi di riserva dei compartimenti nei quali l'assicurazione sarà gestita dalla Cassa nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro.

I suddetti prelevamenti e la reintegrazione di essi saranno effettuati con le modalità e nei limiti proposti dalla predetta Cassa nazionale ed approvati dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Roma, 20 febbraio 1920.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: FERRARIS.

Il ministro per l'agricoltura: VISOCCHI.

Tariffe dei contributi per l'anno 1920 dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura

Gruppo I. — Tariffe per estensione e colture e per imposta, applicabili alle provincie di Ancona, Massa Carrara, Napoli e Torino.

Tariffa n. 1 della provincia di Ancona.

a — **Tariffa** per estensione e colture (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e art. 18, lettera *a* del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889), applicabile alle proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per un estimo superiore a L. 500.

1	2	3
Voci della tariffa	COLTURE	Saggi di contributo comprendenti l'aggio esattoriale, riferiti a 1 ettaro di terreno Lire
I	Seminativo arborato. Vigneto Oliveto. Frutteto. Orto. Giardino	1 30
II	Seminativo semplice. Prato arborato. Canneto	0 52
III	Prato semplice Pascolo	0 13
IV	Bosco. Incolto produttivo	0 08
	Il saggio della voce IV si applica anche ai terreni occupati dalle ferrovie e dalle tramvie.	

— **Tariffa** per imposta (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e art. 18, lettera *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889), applicabile alle proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per un estimo inferiore o uguale a L. 500.

1	2	3	4	5	6	7	8
Saggi di contributo, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 lire dell'imposta principale erariale determinata a norma del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546, e cioè determinata, nei riguardi dei privati contribuenti, in ragione delle aliquote dell'8,80 0[0 per il primo scaglione, del 10 0[0 per il secondo scaglione, del 13 0[0 per il terzo scaglione, del 14 0[0 per il quarto scaglione e del 15 0[0 per il quinto scaglione, e nei riguardi degli Enti morali soggetti alla tassa di manomorta, in ragione delle aliquote dell'8,80 0[0 per il primo scaglione e del 10 0[0 per il secondo scaglione.							Saggi di contributo corrispondenti a quelli di cui alle precedenti colonne, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 lire di estimo o rendita imponibile
PRIVATI CONTRIBUENTI					ENTI MORALI		
Voce I pel 1° scaglione dei contribuenti Lire	Voce II pel 2° scaglione dei contribuenti Lire	Voce III pel 3° scaglione dei contribuenti Lire	Voce IV pel 4° scaglione dei contribuenti Lire	Voce V pel 5° scaglione dei contribuenti Lire	Voce VI pel 1° scaglione dei contribuenti Lire	Voce VII pel 2° scaglione dei contribuenti Lire	Lire
21 71	19 10	14 69	13 64	12 73	21 71	19 10	1 91

Tariffa n. 2 della provincia di Massa Carrara.

a — **Tariffa per estensione e colture** (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e art. 18, lettera *a*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, applicabile alle proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per un estimo superiore a L. 500.

1	2	3
Voci della tariffa	COLTURE	Saggi di contributo comprendenti l'aggio esattoriale, riferiti a 1 ettaro di terreno — Lire
I	Seminativo arborato. Seminativo irriguo. Seminativo arborato irriguo. Orto irriguo. Agrumeto. Vigneto. Oliveto	1 75
II	Seminativo semplice. Prato arborato. Prato irriguo. Prato arborato irriguo. Canneto	1 50
III	Prato semplice. Pascolo Pascolo arborato. Pascolo cespugliato	0 50
IV	Castagneto da frutto. Bosco d'alto fusto. Bosco ceduo. Bosco misto. Incolto produttivo	0 25
	Il saggio della voce IV si applica anche ai terreni occupati dalle ferrovie e dalle tramvie.	

b — Tariffa per imposta (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e art. 18, lettera *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889), applicabile alle proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per un estimo inferiore o uguale a L. 500.

1	2	3	4	5	6	7	8
Saggi di contributo, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 lire dell'imposta principale erariale determinata a norma del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546 e cioè determinata, nei riguardi dei privati contribuenti, in ragione delle aliquote dell'8,80 0|0 per il primo scaglione, del 10 0|0 per il secondo scaglione, del 13 0|0 per il terzo scaglione, del 14 0|0 per il quarto scaglione e del 15 0|0 per il quinto scaglione, e nei riguardi degli Enti morali soggetti alla tassa di manomorta, in ragione delle aliquote dell'8,80 0|0 per il primo scaglione e del 10 0|0 per il secondo scaglione.							Saggi di contributo corrispondenti a quelli di cui alle precedenti colonne, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 lire di estimo o rendita imponibile — Lire
PRIVATI CONTRIBUENTI					ENTI MORALI		
Voce I pel 1° scaglione dei contribuenti — Lire	Voce II pel 2° scaglione dei contribuenti — Lire	Voce III pel 3° scaglione dei contribuenti — Lire	Voce IV pel 4° scaglione dei contribuenti — Lire	Voce V pel 5° scaglione dei contribuenti — Lire	Voce VI pel 1° scaglione dei contribuenti — Lire	Voce VII pel 2° scaglione dei contribuenti — Lire	
33 30	29 30	22 54	20 93	19 53	33 30	29 30	2 93

Tariffa n. 3 della provincia di Napoli.

a — Tariffa per estensione e colture (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e art. 18, lettera *a*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889), applicabile alle proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per un estimo superiore a L. 500.

1	2	3
Voci della tariffa	COLTURE	Saggi di contributo comprendenti l'aggio esattoriale, riferiti a 1 ettaro di terreno — Lire
I	Seminativo arborato. Vigneto. Oliveto. Agrumeto. Frutteto. Orto. Giardino	1 75
II	Seminativo semplice. Prato	1 50
III	Bosco d'alto fusto. Bosco ceduo. Castagneto. Saliceto	1 —
IV	Pascolo semplice. Pascolo arborato. Incolto produttivo	0 75
	Il saggio della voce IV si applica anche ai terreni occupati dalle ferrovie e dalle tramvie.	

b — Tariffa per imposta (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e art. 18, lettera *b*, del regolamento 21 novembre 1918, numero 1889), applicabile alle proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per un estimo inferiore o uguale a L. 500.

1	2	3	4	5	6	7	8
Saggi di contributo, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 lire dell'imposta principale erariale determinata a norma del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546 e cioè determinata, nei riguardi dei privati contribuenti, in ragione delle aliquote dell'8,80 0/0 per il primo scaglione, del 10 0/0 per il secondo scaglione, del 13 0/0 per il terzo scaglione, del 14 0/0 per il quarto scaglione e del 15 0/0 per il quinto scaglione, e nei riguardi degli Enti morali soggetti alla tassa di manomorta, in ragione delle aliquote dell'8 80 0/0 per il primo scaglione e del 10 0/0 per il secondo scaglione							Saggi di contributo corrispondenti a quelli di cui alle precedenti colonne, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 lire di estimo o rendita imponibile
PRIVATI CONTRIBUENTI					ENTI MORALI		
Voce I pel 1° scaglione dei contribuenti — Lire	Voce II pel 2° scaglione dei contribuenti — Lire	Voce III pel 3° scaglione dei contribuenti — Lire	Voce IV pel 4° scaglione dei contribuenti — Lire	Voce V pel 5° scaglione dei contribuenti — Lire	Voce VI pel 1° scaglione dei contribuenti — Lire	Voce VII pel 2° scaglione dei contribuenti — Lire	Lire
8 64	7 60	5 85	5 43	5 07	8 64	7 60	0 76

Tariffa n. 4 della provincia di Torino.

a — Tariffa per estensione e colture (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e art. 18, lettera *a*) del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889), applicabile alle proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per un estimo superiore a L. 500.

1	2	3
Voci della tariffa	COLTURE	Saggi di contributo comprendenti l'aggio esattoriale, riferiti a 1 ettaro di terreno — Lire
I	Seminativo arborato. Seminativo irriguo. Vigneto. Frutteto. Orto. Giardino	1 75
II	Seminativo semplice. Prato arborato irriguo. Prato arborato. Prato irriguo. Canneto	1 50
III	Prato semplice. Pascolo	0 52
IV	Bosco ceduo. Bosco misto. Bosco d'alto fusto. Incolto produttivo	0 25
	Il saggio della voce IV si applica anche ai terreni occupati dalle ferrovie e dalle tramvie	

b — Tariffa per imposta (art. 7 del decreto legge 23 agosto 1917, n. 1450, e art. 18, lettera *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889), applicabile alle proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per un estimo inferiore o uguale a L. 500.

1	2	3	4	5	6	7	8
Saggi di contributo, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 lire dell'imposta principale erariale determinata a norma del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546 e cioè determinata, nei riguardi dei privati contribuenti, in ragione delle aliquote dell'8,80 0/0 per il primo scaglione, del 10 0/0 per il secondo scaglione, del 13 0/0 per il terzo scaglione, del 14 0/0 per il quarto scaglione e del 15 0/0 per il quinto scaglione, e nei riguardi degli Enti morali soggetti alla tassa di manomorta, in ragione delle aliquote dell'8,80 0/0 per il primo scaglione e del 10 0/0 per il secondo scaglione.							Saggi di contributo corrispondenti a quelli di cui alle precedenti colonne, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 lire di estimo o rendita imponibile
PRIVATI CONTRIBUENTI					ENTI MORALI		
Voce I pel 1° scaglione dei contribuenti — Lire	Voce II pel 2° scaglione dei contribuenti — Lire	Voce III pel 3° scaglione dei contribuenti — Lire	Voce IV pel 4° scaglione dei contribuenti — Lire	Voce V pel 5° scaglione dei contribuenti — Lire	Voce VI pel 1° scaglione dei contribuenti — Lire	Voce VII pel 2° scaglione dei contribuenti — Lire	Lire
21 93	19 30	14 85	13 79	12 87	21 93	19 30	1 93

Gruppo II. — Tariffe per imposta (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e art. 18, lettera *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889) applicabili a tutte le proprietà di ciascuna Provincia, escluse le proprietà delle provincie di Ancona, Massa Carrara, Napoli e Torino.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Numero d'ordine della tariffa	PROVINCIE, CIRCONDARI O COMUNI — Contribuenti godenti abbuono, maggiori contribuenti, e contribuenti non godenti abbuono, minori contribuenti.	Saggi di contributo, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 lire dell'imposta principale erariale determinata a norma del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546 e cioè determinati: *a*) nelle Provincie a nuovo catasto e nei riguardi dei privati contribuenti, in ragione delle aliquote dell'8.80 0/0 per il primo scaglione, del 10 0/0 per il secondo scaglione, del 13 0/0 per il terzo scaglione, del 14 0/0 per il quarto scaglione e del 15 0/0 per il quinto scaglione, e nei riguardi degli Enti morali soggetti alla tassa di manomorta, in ragione delle aliquote dell'8.80 per cento per il primo scaglione e del 10 0/0 per il secondo scaglione; *b*) nelle Provincie a vecchio catasto e nei riguardi dei privati contribuenti o degli Enti morali soggetti alla tassa di manomorta, in ragione delle aliquote corrispondenti a quelle sopra indicate, detratto l'abbuono per le aliquote dei contribuenti che godono di esso dove è fatta distinzione fra contribuenti non godenti abbuono, maggiori contribuenti, e contribuenti godenti abbuono, minori contribuenti.							Saggi di contributo corrispondenti a quelli di cui alle precedenti colonne, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 di estimo o rendita imponibile	Saggi medi di contributo riferiti a 1 ettaro di terreno, al netto dell'aggio esattoriale, applicabili ai lavori di coltivazione di orti o di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta terreni (articolo 24, lettera *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889)
		PRIVATI CONTRIBUENTI					ENTI MORALI			
		Voce I pel 1° scaglione dei contribuenti	Voce II pel 2° scaglione dei contribuenti	Voce III pel 3° scaglione dei contribuenti	Voce IV pel 4° scaglione dei contribuenti	Voce V pel 5° scaglione dei contribuenti	Voce VI pel 1° scaglione dei contribuenti	Voce VII pel 2° scaglione dei contribuenti		
		Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
	Tar. n. 5 (saggi medi) della provincia di Alessandria	13 95	12 28	9 44	8 77	8 19	13 95	12 28	0 91	0 91
	Tar. n. 6 della provincia di Aquila:									0 82
	Maggiori contribuenti	17 84	15 70	12 08	11 22	10 47	17 84	15 70	3 96	
	Minori contribuenti	25 49	21 34	15 16	13 83	12 70	25 49	21 34		
	Tar. n. 7 della prov. di Arezzo	17 48	15 38	11 83	10 99	10 26	17 48	15 38	3 07	0 51
	Tar. n. 8 della prov. di Ascoli Piceno	21 88	19 25	14 81	13 76	12 84	21 88	19 25	2 05	0 79
	Tar. n. 9 della prov. di Avellino:									0 65
	Maggiori contribuenti	11 03	9 71	7 47	6 94	6 47	11 03	9 71	2 46	
	Minori contribuenti	15 76	13 19	9 38	8 55	7 85	15 76	13 19		
	Tar. n. 10 della prov. di Bari:									0 68
	Maggiori contribuenti	12 70	11 18	8 60	7 99	7 45	12 70	11 18	2 90	
	Minori contribuenti	18 15	15 19	10 80	9 86	9 04	18 15	15 19		
	Tar. n. 11 della prov. di Benevento:									0 66
	11 *a*. — Intera provincia, meno i comuni di Benevento, Sant'Angelo a Cupolo e San Leucio:									
	Maggiori contribuenti	13 93	12 26	9 43	8 76	8 17	13 93	12 26	3 21	
	Minori contribuenti	19 91	16 66	11 84	10 80	9 92	19 91	16 66		
	11 *b*. — Comuni di Benevento, Sant'Angelo a Cupolo e San Leucio:									
	Maggiori contribuenti	8 68	7 64	5 88	5 46	5 10	8 68	7 64	0 43	
	Minori contribuenti	12 40	10 38	7 38	6 73	6 18	12 40	10 38		
	Tar. n. 12 della prov. di Bergamo	28 07	24 70	19 —	17 64	16 47	28 07	24 70	2 47	0 85
	Tar. n. 13 (saggi medi) della prov. di Bologna	11 79	10 38	7 98	7 42	6 92	11 79	10 38	1 16	0 66
	Tar. n. 14 della prov. di Brescia	18 07	15 90	12 23	11 36	10 60	18 07	15 90	1 59	0 61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tar. n. 15 della prov. di Cagliari:										0 20
Maggiori contribuenti		14 56	2 81	9 86	9 [illegible]6	8 55	14 56	12 81	2 25	
Minori contribuenti		20 81	17 41	12 38	11 28	10 37	20 81	17 41		
Tar. n. 16 della prov. di Caltanissetta:										0 46
Maggiori contribuenti		20 41	17 96	13 82	2 84	11 98	20 41	17 96	3 21	
Minori contribuenti		29 17	24 41	17 35	15 82	14 53	29 17	24 41		
Tar. n. 17 della prov. di Campobasso:										0 51
Maggiori contribuenti		24 80	21 82	16 79	15 6[illegible]	14 56	24 80	21 82	5 66	
Minori contribuenti		35 44	29 06	2 0[illegible]	19 22	17 66	35 44	29 06		
Tar. n. 18 della prov. di Caserta:										0 86
18-*a*. — Intera provincia, meno il circondario di Nola ed il comune di Pontecorvo:										
Maggiori contribuenti		11 07	9 74	7 49	8 9[illegible]	6 50	11 07	9 74	2 73	
Minori contribuenti		15 82	13 24	9 41	8 58	7 88	15 82	13 24		
18-*b*. — Circondario di Nola		11 14	9 80	7 54	7 —	6 53	11 14	9 80	0 98	
18-*c*. — Comune di Pontecorvo:										
Minori contribuenti		76 28	63 84	45 37	41 37	38 01	76 28	63 84	0 49	
Tar. n. 19 della prov. di Catania:										0 61
Maggiori contribuenti		20 31	17 87	13 75	12 77	11 92	20 31	17 87	3 14	
Minori contribuenti		29 02	24 29	17 2[illegible]	15 74	14 46	29 02	24 29		
Tar. n. 20 della prov. di Catanzaro:										0 52
Maggiori contribuenti		15 63	13 75	10 58	9 83	9 17	15 63	13 75	3 91	
Minori contribuenti		22 34	18 69	13 29	12 11	11 13	22 34	18 69		
Tar. n. 21 della prov. di Chieti:										0 77
Maggiori contribuenti		21 61	19 02	14 63	13 59	12 69	21 61	19 02	5 13	
Minori contribuenti		30 88	25 85	18 37	16 75	15 39	30 88	25 85		
Tar. n. 22 della prov. di Como		31 36	27 60	21 23	19 71	18 40	31 36	27 60	2 76	0 80
Tar. n. 23 della prov. di Cosenza:										0 43
Maggiori contribuenti		18 96	16 68	12 84	11 93	11 13	18 96	16 68	4 93	
Minori contribuenti		27 09	22 68	16 12	14 69	13 50	27 09	22 68		
Tar. n. 24 della prov. di Cremona		11 70	10 30	7 92	7 36	6 87	11 70	10 30	1 03	1 —
Tar. n. 25 della prov. di Cuneo		20 80	18 30	14 08	13 07	12 20	20 80	18 30	1 83	0 67
Tar. n. 26 (saggi medi) della prov. di Ferrara.		14 47	12 73	9 80	9 10	8 49	14 47	12 73	1 21	0 70
Tar. n. 27 della prov. di Firenze		17 24	15 17	11 67	10 84	10 12	17 24	15 17	3 03	0 69
Tar. n. 28 della prov. di Foggia:										0 40
Maggiori contribuenti		13 25	11 66	8 97	8 33	7 78	13 25	11 66	2 84	
Minori contribuenti		18 93	15 85	11 26	10 27	9 43	18 93	15 85		
Tar. n. 29 della prov. di Forlì		16 02	14 10	10 85	10 07	9 40	16 02	14 10	1 41	0 78
Tar. n. 30 (saggi medi) della prov. di Genova		21 07	18 54	14 26	13 25	12 37	21 07	18 54	0 22	0 63
Tar. n. 31 della prov. di Girgenti:										0 52
Maggiori contribuenti		18 06	15 89	12 23	11 36	10 60	18 06	15 89	2 80	
Minori contribuenti		25 81	21 60	15 35	14	12 86	25 81	21 60		
Tar. n. 32 della prov. di Grosseto		22 34	19 66	15 12	14 05	13 11	22 34	19 66	3 92	0 18
Tar. n. 33 della prov. di Lecce:										0 52
Maggiori contribuenti		13 11	11 54	8 88	8 25	7 70	13 11	11 54	2 87	
Minori contribuenti		18 73	15 68	11 14	10 16	9 33	18 73	15 68		
Tar. n. 34 della prov. di Livorno		15 45	13 60	10 46	9 72	9 07	15 45	13 60	2 72	0 39
Tar. n. 35 della prov. di Lucca		17 83	15 69	12 05	11 22	10 47	17 83	15 69	3 13	0 92
Tar. n. 36 della prov. di Macerata		14 62	12 87	9 90	9 20	8 58	14 62	12 87	1 37	0 51
Tar. n. 37 della prov. di Mantova		12 61	11 10	8 54	7 93	7 40	12 61	11 10	1 11	0 76
Tar. n. 38 della prov. di Messina:										0 70
Maggiori contribuenti		22 94	20 19	15 53	14 43	13 47	22 94	20 19	3 56	
Minori contribuenti		32 78	27 44	19 50	17 78	16 33	32 78	27 44		
Tar. n. 39 della prov. di Milano		14 21	12 50	9 62	8 93	8 33	14 21	12 50	1 25	1 33
Tar. n. 40 della prov. di Modena		16 82	14 80	11 38	10 57	9 87	16 82	14 80	1 48	0 70
Tar. n. 41 (saggi medi) della prov. di Novara		14 21	12 50	9 62	8 94	8 34	14 21	12 50	2 04	0 74
Tar. n. 42 della prov. di Padova		23 98	21 10	16 23	15 07	14 07	23 98	21 10	2 11	1 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tar. n. 43 della prov. di Palermo:									0 49
	Maggiori contribuenti	13 38	11 77	9 06	8 42	7 85	13 38	11 77	2 07	
	Minori contribuenti	19 12	16 —	11 37	10 37	9 53	19 12	16 —		
	Tar. n. 44 della prov. di Parma	13 94	12 27	9 44	8 77	8 18	13 94	12 27	3 05	0 56
	Tar. n. 45 della prov. di Pavia	13 75	12 10	9 31	8 64	8 07	13 75	12 10	1 21	0 86
	Tar. n. 46 della prov. di Perugia	14 08	12 39	9 53	8 86	8 26	14 08	12 39	1 32	0 39
	Tar. n. 47 della prov. di Pesaro Urbino	19 42	17 09	13 15	12 22	11 40	19 42	17 09	1 82	0 52
	Tar. n. 48 della prov. di Piacenza:									0 57
	48-*a*. — Intera provincia, meno la frazione di Isola Costa del comune di Villanova sull'Arda	10 10	8 89	6 84	6 35	5 93	10 10	8 89	2 21	
	48-*b*. — Frazione di Isola Costa del comune di Villanova sull'Arda	10 28	9 05	6 96	6 47	6 03	10 28	9 05	0 32	
	Tar. n. 49 della prov. di Pisa	17 03	14 99	11 53	10 71	10 —	17 03	14 99	2 99	0 50
	Tar. n. 50 (saggi medi) della prov. di Porto Maurizio	33 72	29 67	22 83	21 21	19 79	33 72	29 67	0 29	0 63
	Tar. n. 51 della prov. di Potenza:									0 28
	51-*a*. — Circondario di Potenza:									
	Maggiori contribuenti	14 58	12 83	9 88	9 20	8 58	14 58	12 83	3 52	
	Minori contribuenti	23 52	19 28	13 29	12 04	11 01	23 52	19 28		
	51-*b* — Circondario di Lagonegro:									
	Maggiori contribuenti	17 56	15 45	11 89	11 05	10 31	17 56	15 45	4 27	
	Minori contribuenti	29 26	23 84	16 30	14 74	13 46	29 26	23 84		
	51 *c*. — Circondario di Matera:									
	Maggiori contribuenti	9 28	8 17	6 28	5 84	5 45	9 28	8 17	2 19	
	Minori contribuenti	12 89	10 84	7 75	7 08	6 51	12 89	10 84		
	51-*d*. — Circondario di Melfi:									
	Maggiori contribuenti	14 28	12 57	9 67	8 98	8 38	14 28	12 57	3 37	
	Minori contribuenti	17 85	15 25	11 18	10 26	9 49	17 85	15 25		
	Tar. n. 52 (saggi medi) della prov. di Ravenna	11 11	9 78	7 52	6 99	6 52	11 11	9 78	1 04	0 69
	Tar. n. 53 della prov. di Reggio Calabria:									0 75
	Maggiori contribuenti	21 24	18 69	14 38	13 36	12 47	21 24	18 69	4 54	
	Minori contribuenti	30 35	25 40	18 05	16 46	15 12	30 35	25 40		
	Tar. n. 54 della prov. di Reggio Emilia	17 27	15 20	11 69	10 86	10 13	17 27	15 20	1 52	0 76
	Tar. n. 55 della prov. di Roma	11 89	10 46	8 05	7 48	6 98	11 89	10 46	1 07	0 39
	Tar. n. 56 della prov. di Rovigo	12 84	11 30	8 69	8 08	7 54	12 84	11 30	3 03	0 89
	Tar. n. 57 della prov. di Salerno:									0 63
	57 *a*. — Intera provincia, meno i circondari di Salerno e Campagna:									
	Maggiori contribuenti	20 55	18 08	13 91	12 93	12 06	20 55	18 08	5 —	
	Minori contribuenti	29 37	24 58	17 47	15 93	14 63	29 37	24 58		
	57-*b*. — Circondari di Salerno e Campagna	17 84	15 70	12 08	11 21	10 47	17 84	15 70	1 57	
	Tar. n. 58 della prov. di Sassari:									0 17
	Maggiori contribuenti	20 31	17 87	13 75	12 77	11 92	20 31	17 87	3 14	
	Minori contribuenti	29 02	24 29	17 26	15 74	14 46	29 02	24 29		
	Tar. n. 59 della prov. di Siena	17 55	15 44	11 88	11 04	10 30	17 55	15 44	3 08	0 36
	Tar. n. 60 della prov. di Siracusa:									0 58
	Maggiori contribuenti	17 04	15 —	11 54	10 72	10 —	17 04	15 —	2 64	
	Minori contribuenti	24 35	20 38	14 48	13 21	12 13	24 35	20 38		
	Tar. n. 61 della prov. di Sondrio	61 86	54 44	41 88	38 91	36 31	61 86	54 44	14 59	0 50
	Tar. n. 62 della prov. di Teramo:									0 60
	Maggiori contribuenti	20 52	18 06	13 89	12 91	12 05	20 52	18 06	4 70	
	Minori contribuenti	29 32	24 54	17 44	15 90	14 61	29 32	24 54		
	Tar. n. 63 della prov. di Trapani:									0 58
	Maggiori contribuenti	22 01	19 37	14 90	13 84	12 92	22 01	19 37	3 40	
	Minori contribuenti	31 45	26 32	18 71	17 06	15 67	31 45	26 32		
	Tar. n. 64 della prov. di Treviso	35 23	31 —	23 85	22 14	20 67	35 23	31 —	3 10	1 18
	Tar. n. 65 della prov. di Venezia	20 12	17 71	13 62	12 66	11 81	20 12	17 71	4 80	0 78
	Tar. n. 66 della prov. di Verona	17 16	15 10	11 61	10 79	10 07	17 16	15 10	1 51	0 77
	Tar. n. 67 della prov. di Vicenza	20 80	18 30	14 07	13 07	12 20	20 80	18 30	1 83	0 82

Il ministro per l'agricoltura: VISOCCHI.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: FERRARIS.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 13, dal 22 al 28 marzo 1920.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Avellino	Aellino	—	1	—	1
Belluno (*a*)	Belluno	—	1	—	1
Bergama (*a*)	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	4	—	5
Caserta	Gaeta	—	1	—	1
Como	Como	—	1	—	1
»	Lecco	—	1		1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Novara	Novara	—	2	—	2
Reggio Calabria	Gerace Marina	—	1	—	1
Trapani	Alcamo	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		—	16	—	17
	Carbonchio sintomatico.				
Brescia	Verolanuova	—	1	—	1
Campobasso	Larino	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Pesaro e Urbino	Urbino	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio	—	1	—	1
		—	5	—	5
	Afta epizootica.				
Alessandria	Acqui	3	—	4	—
»	Asti	2	1	5	4
»	Casale Monferrato	—	1	—	1
»	Novi Ligure	—	1	—	1
»	Tortona	1	—	1	—
Ancona	Ancona	2	—	2	—
Arezzo	Arezzo	4	1	13	5
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	2	—	3	—
»	Fermo	2	—	5	—
Avellino	Avellino	1	1	1	1
Bari delle Puglie	Bari	3	—	4	—
»	Barletta	2	1	6	5
Belluno (*a*)	Belluno	1	—	3	—
»	Feltre	1	—	7	4
»	Pieve di Cadore	1	2	4	10
Bergamo (*a*)	Bergamo	11	6	21	9
»	Clusone	5	2	12	4
»	Treviglio	19	2	98	5
	Segue: **Afta epizootica.**				
Bologna (*a*)	Bologna	33	—	454	18
»	Imola	7	—	123	14
»	Vergato	6	—	28	6
Brescia	Breno	3	—	4	—
»	Brescia	12	1	37	2
»	Chiari	6	1	27	8
»	Salò	5	—	10	1
»	Verolanuova	7	—	39	2
Catanzaro	Sora	—	1	—	1
Chieti (*a*)	Chieti	2	—	2	—
»	Vasto	1	—	1	—
Como	Como	10	2	19	6
»	Lecco	11	—	20	2
»	Varese	2	—	16	—
Cremona	Casalmaggiore	—	1	—	2
»	Crema	1	1	1	2
»	Cremona	2	6	2	10
Cuneo	Alba	1	—	1	—
»	Saluzzo	4	—	8	—
Ferrara	Cento	3	—	6	—
»	Comacchio	2	—	2	—
»	Ferrara	6	1	40	8
Firenze (*a*)	Firenze	6	—	25	2
»	Pistoia	2	1	6	2
»	S. Miniato	2	—	3	—
Forlì	Cesena	2	—	4	2
»	Forlì	2	—	14	1
»	Rimini	4	—	5	—
Genova	Genova	3	2	3	3
Grosseto	Grosseto	4	—	20	2
Lecce	Taranto	1	—	2	—
Livorno	Livorno	1	—	4	—
Lucca	Lucca	6	1	14	5
Macerata	Macerata	1	—	1	—
Mantova	Mantova	16	11	20	23
Milano	Abbiategrasso	3	1	4	2
»	Gallarate	1	2	1	2
»	Lodi	2	3	2	3
»	Milano	4	3	4	3
»	Monza	—	1	—	1
Modena	Mirandola	5	1	14	2
»	Modena	21	—	106	18
»	Pavullo	3	—	11	1
Napoli (*a*)	Castellammare di	1	—	1	—
»	Napoli	1	—	3	—

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Novara	Biella	2	1	4	2
»	Novara	7	1	8	5
»	Varallo	3	3	3	14
Padova	Padova	26	2	38	8
Parma.	Borgo San Donnino.	1	1	1	1
»	Parma	4	1	5	2
Pavia	Mortara	4	2	5	3
»	Pavia	14	2	22	7
»	Voghera	12	2	16	5
Perugia	Foligno	1	—	2	1
»	Orvieto	—	1	—	3
»	Perugia	1	—	1	2
»	Terni	—	1	—	1
Pesaro e Urbino .	Pesaro	3	1	7	2
»	Urbino	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda.	11	—	105	7
»	Piacenza	24	1	196	14
Pisa	Pisa	13	2	48	8
»	Volterra	4	1	7	5
Potenza	Matera	1	—	1	2
»	Melfi	1	—	2	1
Ravenna.	Faenza	2	—	6	4
»	Lugo.	3	—	11	4
»	Ravenna	2	—	6	—
Reggio nell'Emilia	Guastalla	6	1	13	8
»	Reggio nell'Emilia.	6	3	13	6
Roma (*a*)	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	5	—	5	—
Rovigo (*a*) . . .	Adria	3	—	9	—
»	Rovigo.	19	2	26	3
Salerno	Salerno	1	1	1	1
»	Vallo della Lucania	1	—	4	—
Sassari	Alghero	14	3	164	47
»	Nuoro	17	1	251	58
»	Ozieri	16	1	119	76
»	Sassari	24	—	228	14
»	Tempio Pausania .	9	—	91	8
Siena	Montepulciano . .	4	—	4	1
»	Siena	3	4	3	4
Sondrio	Sondrio	7	2	21	8
Torino	Aosta	1	—	2	—
»	Ivrea	7	—	31	—
»	Pinerolo	2	—	2	—
»	Susa	1	—	4	—
»	Torino	15	—	36	2
Treviso	Treviso	—	7	—	7
Udine	Pordenone	5	—	29	—
»	Tolmezzo	2	—	2	—
»	Udine	20	—	61	2
Venezia	Venezia	28	1	98	6
Verona (*a*) . . .	Verona	19	1	30	4
Vicenza	Vicenza	2	5	4	13
		653	112	3044	571

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli A. (*a*)	Sulmona	—	1	—	6
Ascoli Piceno . .	Fermo.	—	1	—	3
Bologna (*a*) . . .	Bologna	3	—	3	—
Brescia	Brescia	—	1	—	1
»	Verolanuova. . . .	—	1	—	1
Campobasso . .	Campobasso	1	—	6	3
Ferrara	Comacchio.	—	1	—	1
Grosseto	Grosseto	1	—	3	1
Lucca	Lucca	—	1	—	2
Mantova.	Mantova	—	3	—	3
Parma	Borgotaro	1	—	2	—
Perugia	Rieti	1	—	1	—
»	Terni	1	—	4	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	2	—	2	—
»	Potenza	1	—	1	—
Reggio Calabria .	Gerace Marina . .	3	—	18	—
Reggio Emilia . .	Guastalla	1	—	1	2
Roma (*a*)	Frosinone	2	—	2	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	4	—	4	—
Sondrio	Sondrio	—	1	—	1
		23	10	49	25

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Belluno	Feltre	—	1	—	1
Lecce	Lecce	1	—	1	—
Padova	Padova	1	—	2	—
Torino.	Torino	—	1	—	1
		2	—	3	2

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Bari.	1	—	1	—
»	Barletta	1	1	1	1
Benevento (*b*) . .	Benevento	—	1	—	1
Bergamo (*a*) . . .	Treviglio.	—	1	—	1
Bologna (*b*) . . .	Bologna	1	—	1	2
Ferrara	Comacchio.	—	1	—	1
»	Ferrara	—	1	—	1
Girgenti (*a*) (*b*) .	Girgenti	1	—	1	—
Siena	Siena	—	1	—	1
Trapani	Alcamo	—	1	—	1
Udine	Udine	1	—	2	—
		5	7	6	9

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle Puglie.	Barletta	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Farcino criptococcico.					
Bari delle Puglie.	Barletta	2	—	2	—
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
»	Isernia	2	—	2	—
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	—	1	—
»	San Remo	2	—	2	—
Salerno	Salerno	2	—	2	—
Trapani	Alcamo	—	1	1	1
Verona (*a*)	Verona	1	—	1	—
		10	3	10	3
Rogna.					
Aquila degli A. (*a*)	Aquila	1	—	1	—
»	Avezzano	3	—	16	—
»	Cittaducale	1	—	9	—
»	Sulmona	1	1	1	1
Avellino	S Angelo dei L.	1	—	3	—
Bari delle Puglie.	Altamura	1	—	1	—
»	Bari	2	1	2	1
»	Barletta	1	—	6	—
Bergamo (*a*)	Treviglio	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	2	1
Chieti (*a*)	Chieti	1	—	1	—
»	Vasto	1	—	1	—
Ferrara	Ferrara	—	1	—	1
Girgenti (*a*)	Girgenti	2	—	3	—
Mantova	Mantova	—	5	—	19
Perugia	Foligno	—	1	—	1
»	Rieti	2	1	2	1
»	Spoleto	1	—	4	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Porto Maurizio.	San Remo	1	3	5	7
Potenza	Melfi	1	—	2	—
»	Potenza	1	—	1	—
Reggio Calabria	Reggio	—	1	—	2
Roma (*a*)	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Roma	3	—	3	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Trapani	Alcamo	—	1	—	16
Verona (*a*)	Verona	2	—	2	1
		31	15	69	50
Tubercolosi bovina.					
Ascoli Piceno	Ascoli	—	1	—	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Roma (*a*)	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	1	—	1	—
		2	—	2	—
Morbo coitale maligno.					
Alessandria	Casale Monferrato	2	—	2	—
Bologna (*a*)	Imola	1	—	1	—
Mantova (*b*)	Mantova	—	1	—	3
Piacenza	Fiorenzuola d'Adda	1	—	1	—
»	Piacenza	6	—	7	—
		10	1	11	3
Colera dei polli					
Aquila degli A. (*a*)	Cittaducale	1	—	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	6	—
Benevento	Cerreto Sannita	—	1	—	5
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
		2	2	7	6

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici con casi di malattie	Numero dei Comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Carbonchio ematico	11	16	17
Carbonchio sintomatico	5	5	5
Afta epizootica	51	765	3615
Malattie infettive dei suini	16	33	74
Morva	4	4	5
Farcino criptococcico	7	13	13
Rabbia	9	12	15
Rogna	17	46	119
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	2	2
Vaiuolo ovino	1	1	1
Morbo coitale maligno	4	11	14
Colera dei polli	4	4	13
Tubercolosi bovina	1	1	1

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dall'8 al 14 marzo 1920

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Dalmazia.	Bencovaz	1	—	19	—
Venezia Giulia. .	Capodistria	3	—	6	—
»	Gorizia.	2	—	2	—
»	Monfalcone	2	—	6	—
»	Pola.	1	—	1	—
»	Postumia	7	—	43	—
»	Sesana	—	1	—	1
»	Tolmino	1	—	2	—
»	Volosca	3	—	180	—
Venezia Trident. .	Bolzano	11	1	32	4
»	Borgo	2	3	3	9
»	Bressanone	5	1	7	1
»	Brunico	8	—	10	—
»	Cavalese.	3	—	9	5
»	Cles	6	1	53	11
»	Merano	—	1	—	2
»	Mezolombardo . . .	3	1	9	2
»	Riva	5	—	6	5
»	Rovereto.	4	—	112	—
»	Slandro	1	—	1	—
»	Tione	8	3	48	20
»	Trento (città) . . .	1	—	2	1
»	Trento	3	3	14	16
		80	15	565	67
Rogna					
Dalmazia	Bencovaz	3	—	11	—
»	Knin.	1	—	3	—
»	Zara	2	—	14	—
Venezia Giulia .	Gorizia	3	—	3	—
»	Monfalcone	4	—	12	—
»	Parenzo	1	—	1	—
»	Pola	2	—	3	—
»	Postumia	4	—	6	—
»	Tarvisio	1	—	1	—
»	Volosca	1	—	5	—
Venezia Tridentina	Bolzano (città) . .	1	—	1	—
»	Bolzano	4	—	5	—
»	Borgo	17	—	72	—
»	Bressanone	1	—	1	—
»	Cles.	4	—	15	—
»	Merano	2	3	3	4
»	Mezolombardo . . .	2	—	4	—
»	Riva	3	—	11	—
Segue: Rogna.					
Venezia Tridentina	Tione	31	1	118	6
»	Trento	3	—	7	—
		90	4	296	11
Vaiuolo ovino.					
Dalmazia	Bencovaz	2	—	126	—
»	Knin	3	—	15	—
»	Sebenico.	2	—	35	11
»	Zara	3	—	63	2
		10	—	239	13
Malattie infettive dei suini.					
Dalmazia	Knin	1	—	4	—
Venezia Tridentina	Merano	1	—	1	—
»	Mezolombardo . . .	1	—	5	—
»	Tione	1	—	1	—
		4	—	11	—
Carbonchio ematico.					
Dalmazia	Zara	1	—	2	—
Colera dei polli.					
Venezia Tridentina	Tione	—	1	—	13

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	23	95	632
Rogna.	20	94	307
Vaiuolo ovino	4	11	252
Malattie infettive dei suini	4	4	11
Carbonchio ematico	1	1	2
Colera dei polli	1	1	13
Morva	—	—	—

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 18 novembre 1918, n. 1721, ed il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 844;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli commerciali;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi attualmente vigenti per la cessione al Consorzio e la rivendita al minuto del caffè crudo sono rispettivamente aumentati di L. 3,10 e di L 4 per kg.

Pertanto la tabella generale dei prezzi delle varie qualità di caffè pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 5 settembre 1919, n. 212, viene sostituita dall'altra annessa al presente decreto, firmata d'ordine nostro dal direttore generale dei monopoli commerciali.

In relazione al detto aumento di L. 4 al kg. sono proporzionalmente aumentati i prezzi massimi di rivendita al minuto del caffè tostato.

Art. 2.

Per tutto quanto ha tratto all'esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo precedente sono applicabili le norme di cui al decreto Reale 4 gennaio 1920, n. 4, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 12 gennaio 1920, n. 8.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Roma, 10 aprile 1920.

Il ministro: SCHANZER.

Tabella dei prezzi di cessione al Consorzio e di rivendita al minuto per le varie qualità e i diversi tipi di caffè.

QUALITÀ e tipi di caffè	PREZZI Per le cessioni al Consorzio per 100 kg.	Per la rivendita al minuto in tutti i Comuni del Regno per ogni kg. di caffè — Crudo	Tostato
Portorico fino	1710	21 50	27 52
Id. corrente	1660	21 —	26 88
Moka Hodeida	1660	21 —	26 88
Id. Harrar	1610	20 50	26 24
Salvador e Messico lavato	1610	20 —	25 60
Id. naturale	1560	19 50	24 96
Nicaragua naturale	1510	19 —	24 32
Caracas lavato	1610	20 —	25 60
Haiti e San Domingo scelti	1610	20 —	25 60
Id. id, correnti	1560	19 50	24 96
Maracaibo	1510	19 —	24 32
Porto Cabello lavato	1535	19 35	24 76
Id. naturale	1510	19 —	24 32
Santos	1410	18 —	23 04
Rio	1385	17 75	22 72
Bahia	1410	18 —	23 04

Roma, 10 aprile 1920.

Il direttore generale dei monopoli commerciali: VILLA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 38) **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0/0	46289	1140 —	Caminiti ngela fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Corapi Pasqualina ved Caminiti Domenico, domiciliata a Soverato (Catanzaro)	Caminiti *Mattea-Angela*, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 20 marzo 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 9 aprile 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	78.53	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	85.54	—

Corso medio dei cambi

del giorno 9 aprile 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 155,13 — Londra 94 485 Svizzera 423,00 — Spagna . . . . —

New York 23 75 Oro 374 62

CONCORSI

MINISTERO PER I TRASPORTI MARITTIMI E FERROVIARI

IL MINISTRO

Visto l'art. 6 del decreto Luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 640;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1918 che detta le norme riguardanti i concorsi per titoli ai posti di aspirante di porto, nel corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto legge 2 novembre 1919, n. 2142;

Visto il decreto legge 27 novembre 1919, n. 2349;

Considerata, in relazione al passaggio del corpo delle capitanerie di porto alla dipendenza del Ministero per i trasporti marittimi ferroviari, l'opportunità di modificare le norme riguardanti i concorsi per titoli ai posti di sottotenente nel corpo medesimo;

Di concerto col ministro della marina;

Decreta:

I concorsi per titoli per il conferimento del grado di sottotenente di porto ai patentati capitani di lungo corso ed ai laureati dalla R. scuola superiore navale, dalle scuole superiori di commercio, dalle RR. Università (facoltà di giurisprudenza e di matematica) e dalle scuole di applicazione per gli ingegneri, avranno luogo secondo le norme seguenti:

Art. 1.

I concorsi saranno indetti per decreto del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, che specificherà il numero dei posti messi a concorso e il termine per la presentazione delle domande e dei documenti.

Il decreto avrà esecuzione con bando di concorso pubblicato dal Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari (Ispettorato delle capitanerie di porto) nel quale saranno anche specificati i requisiti a cui debbono soddisfare i concorrenti, i documenti necessari, ed ogni altra modalità.

Art. 2.

I concorrenti non debbono avere oltrepassata l'età di anni trenta alla data del decreto di apertura del concorso.

Art. 3.

I concorrenti, insieme con gli altri documenti indicati dal bando di concorso, dovranno presentare i seguenti titoli professionali e documenti di studio:

1° se capitani di lungo corso:

a) la patente originale;

b) un estratto di matricola mercantile, in cui siano riportati singolarmente tutti i periodi di navigazione compiuta con le funzioni esercitate a bordo;

c) un estratto di matricola militare, qualora abbiano prestato servizio nella R. marina;

d) uno stato generale dei punti riportati nell'ultimo anno di corso ed agli esami di licenza d'Istituto nautico e le sole votazioni riportate per tutte le materie di esame, quando si tratti di marittimi che abbiano conseguito la licenza di Istituto nautico in qualità di esterni;

e) un estratto del processo verbale degli esami pratici sostenuti per il conseguimento della patente, con l'indicazione dei punti riportati;

2° se laureati:

a) il diploma di laurea;

b) lo stato generale dei punti riportati in ciascun anno di corso con la indicazione della votazione ottenuta nella discussione della tesi di laurea, rilasciata dal competente Istituto.

Ciascun candidato potrà presentare alla Commissione tutti quei documenti che riterrà opportuni per dimostrare meglio la sua cultura i meriti professionali, o titoli accademici conseguiti e le benemerenze acquistate a servizio dell'armata o dell'esercito ed in genere al servizio del paese durante la guerra.

Art. 4.

La Commissione incaricata dell'esame dei titoli e del giudizio su di essi si riunirà al Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari e sarà composta come segue:

Il maggior generale di porto ispettore, presidente.

Un ufficiale superiore di detto corpo... di ... grado... Un ufficiale superiore e di ... grado, membro.

Due colonnelli o tenenti colonnelli di porto, membri.

Un direttore capo divisione del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari, membro

Un ufficiale inferiore del corpo delle capitanerie di porto funzionerà da segretario, senza voto

Art 5.

Esaminati i titoli di ciascun concorrente, la Commissione, in base allo stato dei punti e degli altri documenti di cui all'articolo 3, formerà due distinte graduatorie dei concorrenti ritenuti idonei al grado di sottotenente di porto, una per i concorrenti capitani di lungo corso, una per i concorrenti laureati

A parità di classificazione sarà data la precedenza al concorrente più giovane.

Art. 6.

I concorrenti riconosciuti idonei saranno sottoposti a visita medica da una Commissione composta da un colonnello o tenente colonnello medico e da due ufficiali inferiori medici del corpo sanitario M. M., per accertare l'idoneità fisica al servizio militare marittimo, secondo le norme vigenti. La visita avrà luogo presso la Accademia navale. Non sono ammessi ricorsi contro le decisioni della Commissione, nè visite superiori. I concorrenti non idonei fisicamente saranno cancellati dalla graduatoria stabilita.

Art. 7.

Coloro che verranno compresi in una delle due graduatorie definitive saranno nominati, secondo le disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto Luogotenenziale n. 640 del 16 maggio 1918, entro il limite dei posti vacanti e non oltre il numero dei posti messi a concorso, sottotenenti di porto.

Art. 8

I sottotenenti di porto reclutati fra i laureati seguiranno un corso di istruzione tecnico marinaresca e sugli ordinamenti marittimi della durata di mesi sei presso le capitanerie di porto di Genova o di Napoli. Quelli reclutati fra i capitani di lungo corso seguiranno un corso di istruzione sugli ordinamenti marittimi della durata di tre mesi presso le Capitanerie che saranno indicate con disposizione ministeriale.

Il corso sarà diretto dal comandante della capitaneria di porto in cui è istituito. Gli insegnamenti saranno affidati ad ufficiali delle capitanerie designati dal Ministero, e per speciali insegnamenti tecnici ad ufficiali della R. marina o a professionisti di riconosciuta abilità.

Al termine del corso sarà inviato al Ministero un rapporto speciale riguardante il profitto, le attitudini professionali e la condotta tenuta da ciascun ufficiale allievo. Il rapporto sarà firmato dal co-

mandante della capitaneria di porto direttore e dagli ufficiali istruttori. Gli istruttori estranei all'Amministrazione presenteranno un rapporto complessivo al comandante del porto direttore limitatamente alla rispettiva materia d'insegnamento.

I rapporti saranno comunicati alla Commissione di avanzamento in occasione della formazione dei quadri per la promozione a tenente di porto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 marzo 1920.

DE VITO — SECHI.

PARTE NON UFFICIALE

Il cancelliere Renner dal Papa

ROMA, 9. — Il cancelliere della repubblica d'Austria, sig. Renner, comunica all'*Agenzia Stefani*:

« Il Papa ha ricevuto oggi a mezzogiorno il cancelliere di Stato, Renner, insieme all'incaricato d'affari provvisorio d'Austria presso il Vaticano, Pastor.

Il cancelliere ha ringraziato il Papa per la sollecitudine con la quale ha riconosciuto la nuova repubblica austriaca ed ha espresso la gratitudine del popolo austriaco per quanto ha fatto il Vaticano in favore dei prigionieri di guerra.

Il cancelliere ha pregato la Santa Sede di conservare alla giovane repubblica la sua benevolenza.

Il Papa si è informato con grande simpatia della situazione politica ed economica della repubblica annunziando la prossima erezione di una nunziatura a Vienna.

Infine il Papa ha consegnato al cancelliere uno *chéque* intestato al cardinale Piffl per l'ammontare di un milione di lire destinato a scopi di beneficenza.

Il cancelliere sa ringraziato calorosamente.

Immediatamente dopo il cancelliere ha fatto visita al cardinale segretario di Stato del Papa ed è uscito dopo l'una dal Vaticano ».

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

Classe di scienze morali, storiche e filologiche.

Adunanza del 15 febbraio 1920 — Pres. *Ruffini*

Si legge e si approva l'atto verbale dell'adunanza del 1° febbraio corrente.

Il vicepresidente Ruffini dichiara che non potè essere presente a parecchie delle precedenti adunanze per ragioni di pubblico ufficio in Roma e fu anche impedito di darne avviso alla Classe per lo sciopero postale, prima, e poi per lo sciopero ferroviario.

L'accademico segretario presenta alla Classe l'opuscolo del socio corrispondente Cosimo Bertacchi, inviato da questo in omaggio: « Giuseppe Dalla Vedova e il moderno indirizzo degli studi geografici in Italia » (Estratto dalla « Nuova Antologia »). La Classe ringrazia.

Il socio Prato presenta per la pubblicazione negli Atti una sua Nota dal titolo: « Un tentativo di banco pubblico a Mantova nel 1626 ».

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha elargito all'Associazione tubercolotici di guerra, con sede in Milano, la somma di L. 10,000.

Eguale somma il Sovrano ha elargito alla « Clinica del lavoro », istituzione filantropica, pure sedente in Milano.

La situazione interna in Italia. — In questi ultimi giorni hanno circolato all'estero notizie tendenziose o false di origine equivoca, circa la situazione interna in Italia.

Un comunicato odierno del Governo dice che se taluni dolorosi incidenti sono realmente avvenuti in qualche città italiana, provocando degli scioperi, in complesso la situazione in Italia è eguale a quella degli altri grandi Stati, se non migliore, e le previsioni per il futuro, anche prossimo, sono molto promettenti, perchè, mentre il risultato dell'ultimo prestito, che ha raggiunto i venti miliardi, è una prova della capacità finanziaria del paese e del patriottismo delle classi abbienti, le statistiche della produzione agricola ed industriale e la rapidità nella ripresa dei traffici dimostrano quanto possa il popolo italiano nelle arti di pace e la falsità del giudizio di coloro che lo credono e lo vogliono far credere esaurito dal magnifico sforzo fatto nella guerra.

È notevole il fatto che le importazioni tendono molto a diminuire e le esportazioni sono rapidamente aumentate negli ultimi tre mesi.

Dopo i piccoli incidenti avvenuti nei giorni scorsi, ora l'ordine pubblico è dovunque ottimo e la vita del paese si svolge nella forma normale.

Tutte le notizie raccolte da giornali ed agenzie sono dunque infondate o esagerate, e alcune provengono da fonte sospetta.

Trionfi della scienza. — Ieri alla stazione radiotelefonica a Centocelle ebbero luogo interessanti e riuscitissimi esperimenti di trasmissioni radiotelefoniche tra Roma e Londra, compiuti a cura della compagnia Marconi, sotto la direzione del marchese Solari.

La conversazione fra i giornalisti, invitati all'esperimento nelle due stazioni estreme, fu cordialissima, augurale di trionfi scientifici.

Quanto prima il servizio radiotelefonico tra Londra e Roma sarà pienamente attivato.

TELEGRAMMI "STEFANI"

UBON (Siam), 8. — È qui arrivato felicemente il tenente Masiero che compie il raid aereo Roma Tokio con apparecchio *S. V. A.* Si fermerà qualche giorno per effettuare la revisione dell'apparecchio e del motore.

Al tenente Masiero sono state fatte entusiastiche accoglienze. Egli non presenta tracce di stanchezza nonostante abbia percorso oltre 10.000 chilometri in volo.

WASHINGTON, 8. — Hanno avuto luogo i funerali del nostro addetto navale, tenente di vascello Luigi Bartolucci Dundas, in forma solenne con tutti gli onori militari e con un largo concorso di eminenti personalità e delle autorità diplomatiche e marittime.

Anche in questa dolorosa circostanza la marina americana ha dimostrato il suo cordiale sentimento di fratellanza verso la nostra marina.

PARIGI, 8. — In seguito alle feste di Nizza sono stati conferiti il Gran cordone della Legione d'onore all'on. Scialoja ed il Gran cordone mauriziano all'on. Millerand.

PARIGI, 9. — Si ha da Berlino: Il ministro dell'interno tedesco, comunicando ai Governi degli Stati tedeschi la nota del generale Noulens sul disarmo della Germania, dichiara che, sebbene la nota rilevi fatti e supposizioni inesatte da parte della Francia, il Governo tedesco non si crede obbligato a fare nuove rimostranze presso il Governo francese.

Il ministro prega i Governi degli Stati tedeschi di prendere i provvedimenti necessari per lo scioglimento della guardia civica ed aggiunge che i ministri degli Stati prussiani ed egli stesso sono decisi a sciogliere questa guardia.

LONDRA, 9. — Il sovrano britannico ha avvertito l'ambasciatore di Francia, Cambon, che esso non considera la questione dell'intervento francese in Germania nello stesso modo del Governo francese.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*